

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 516.**

Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ... Pag. 27

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 524.**

Misure di salvaguardia e prevenzione in alcune zone dei Comuni di Ciampino e di Marino caratterizzate da emanazioni di gas nocivi dal suolo. Costituzione commissione tecnica ..... Pag. 28

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 167.**

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, consiglio camerale. Sostituzione di un componente ..... Pag. 38

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2001, n. 215.**

Centro dialisi «Euronephro S.r.l.»: Incremento del numero dei posti dialisi da 10 a complessivi 12 più 2 HbsAg positivi ..... Pag. 38

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2001, n. 227.**

Nomina commissario straordinario Università agraria di Manziana (RM) ..... Pag. 39

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2001, n. 236.**

Delega a sottoscrivere in nome e per conto del Presidente della Giunta regionale gli atti ed i provvedimenti relativi all'albo regionale operativo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Legge regionale n. 37/85 ..... Pag. 40

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 68.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «La Prora, società cooperativa sociale e di servizi a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione B ..... Pag. 40

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 69.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Archeogreen società cooperativa sociale a responsabilità limitata (O.N.L.U.S.)» con sede in Roma. Sezione B ..... Pag. 41

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 70.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Aten società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Viterbo. Sezione A ..... Pag. 41

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 71.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «ME.DI.CO. a r.l.» con sede in Roma. Sezione A ..... Pag. 42

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 72.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Eureka 2000» cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Latina. Sezione A. Pag. 43

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 73.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «La Meridiana cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione A. Pag. 43

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 74.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «La Meridiana cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione B. Pag. 44

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 6 aprile 2001, n. 75.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Pantaservice piccola cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Sora (FR). Sezione B. .... Pag. 45

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 APR. 2001

=====

ADDI' **10 APR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO & SARACENI

DELIBERAZIONE N° 516

OGGETTO: Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del....  
..... D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361.....



Oggetto: Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private,  
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 197, n. 59)", pubblicato nella G.U. del 7 dicembre 2000;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. citato, le Associazioni, le Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione;
- l'art. 7, comma 2, del suddetto D.P.R., stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, le Regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche;

RITENUTO che nelle more della realizzazione del registro informatizzato previsto dagli artt. 1 e 3, comma 9 del D.P.R. n. 361/2000, è necessario istituire un registro regionale delle persone giuridiche al fine di dare comunque attuazione in via iniziale, alle disposizioni ed alla finalità del D.P.R. citato e del Codice Civile, anche con riguardo all'attività certificativa connessa;

CONSIDERATO che

- sono attualmente in preparazione alcune modifiche della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";



60518

10 APR. 2001

- in attesa del citato intervento legislativo, al procedimento di iscrizione nel registro regionale è comunque applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento, la procedura prevista dalla L.R. 73/1983, con particolare riferimento alla documentazione da produrre ai fini del riconoscimento di personalità giuridica e dell'approvazione delle modifiche statutarie;
- detto registro, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. citato, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica;
- nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione;
- l'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del fascicolo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una parte alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro;
- nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio e la durata, qualora sia stata già determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista in norme di legge o di regolamento;


RITENUTO

pertanto, in attesa che si proceda alla formulazione della citata legge regionale, opportuno istituire il suddetto registro regionale con atto amministrativo, attesa l'urgenza di conformarsi alla disposizione del citato D.P.R.;

RITENUTO

infine, che detto registro sarà tenuto dal Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza - Area Rapporti Autonomie Locali - Servizio Enti assistenziali e privati, che già da tempo si occupa delle procedure inerenti le persone giuridiche di diritto privato;

all'unanimità



bu

DELIBERA

- di istituire, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il Registro regionale delle persone giuridiche presso il Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza - Area Rapporti Autonomie Locali - Servizio Enti assistenziali e privati.


Le procedure per la tenuta del Registro e per l'iscrizione al medesimo sono quelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127, non è soggetta a controllo e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

11 APR. 2001



PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE  
DELLE PERSONE GIURIDICHE

1) Istituzione del Registro

1. Nelle more della realizzazione del Registro informatizzato, è istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000;
2. Le Associazioni, le Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lazio e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio regionale, acquistano personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro.

2) Contenuto del Registro

Nel Registro devono essere indicati:

- a) la data dell'atto costitutivo
  - b) la denominazione
  - c) lo scopo sociale
  - d) il patrimonio
  - e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo)
  - f) la sede della persona giuridica
  - g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza
2. Nel Registro devono altresì essere iscritte:
- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
  - b) il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie
  - c) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza
  - d) le deliberazioni di scioglimento
  - e) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accettano l'estinzione
  - f) cognome e nome dei liquidatori
  - g) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento

3) Procedimento per l'acquisto dalla personalità giuridica

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente, è presentata al Presidente della Giunta Regionale;
2. La domanda, con la relativa documentazione allegata, deve essere indirizzata a: Regione Lazio - Assessorato agli Affari istituzionali ed Enti locali - Dipartimento Affari Strategici, istituzionali e della Presidenza - Area Rapporti Autonomie Locali, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 ROMA;
3. L'Amministrazione rilascia apposita ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda;
4. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo;
5. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda;

6. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto dispone l'iscrizione nel registro;
7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti;
8. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata;
9. Il riconoscimento delle Fondazioni istituite con disposizione testamentaria può essere concesso d'Ufficio dal Presidente della Giunta Regionale in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

#### 4) Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo


1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini per l'acquisto della personalità giuridica previsti dal punto 3), salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo;
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti relativi alle deliberazioni dell'Assemblea previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile; Per le Fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

#### 5) Pubblicità del Registro e Certificazione

1. Il Registro ed i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta;
2. La certificazione relativa alle persone iscritte nei Registri avviene sulla base di dati estratti dai registri, trasferiti in copia autenticata dalle Cancellerie dei Tribunali alla Regione e con l'esplicito riferimento alla fonte utilizzata.

#### 6) Estinzione della persona giuridica

1. La Regione, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'Ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione, previa iscrizione della medesima nel registro, agli amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
2. Il Presidente del Tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro delle persone giuridiche



*[Handwritten signature]*